

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL

LEASING STRUMENTALE – RISCHI NOMINATI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario
- Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o agli utilizzatori prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

Mod. 2496154/FI INC - Ed. 07/2018



NOTA INFORMATIVA ALL'UTILIZZATORE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Utilizzatore deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza o della dichiarazione di adesione.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it
E-mail: buongiornoreale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a **1906 milioni** di euro di cui **60 milioni** di euro relativi al fondo di garanzia, e **1846 milioni** di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al **346,5%** e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni.

La "Polizza QUADRO Leasing Beni Strumentali Rischi Nominati" contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulati con **Crédit Agricole Leasing Italia Srl** dai danni provocati da incendio e da altre cause quali ad esempio il fulmine, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, eventi socio politici, inondazioni alluvioni allagamenti, terremoto e altre che sono indicate nell'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione" e regolamentate tutte negli Articoli dal 1.1 al 1.11 della polizza.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nei seguenti Capitoli:

Il **Capitolo 1** tratta dei danni alle cose e descrive l'oggetto e le delimitazioni dell'assicurazione con gli Articoli dal 1.1 al 1.11.

Il **Capitolo 2** tratta delle condizioni valide per il Capitolo 1 con gli Articoli dal 2.1 al 2.9.

Il **Capitolo 3** tratta delle norme che regolano l'assicurazione in generale con gli Articoli dal 3.1 al 3.9.

Il **Capitolo 4** precisa le norme che regolano la liquidazione dei sinistri con gli Articoli dal 4.1 al 4.8.

AVVERTENZA:

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Articoli 1.1 - 1.2 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 2.1 - 2.2 - 2.4 - 2.6 - 2.8 - 2.9, nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti negli Articoli 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 1.10



ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempio		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A: Il danno indennizzato sarà di €550 (riducendo €750 dello scoperto minimo di €200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di €1.200 (riducendo €1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di €2.000 (riducendo €3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulta che la somma assicurata sia inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Vedi i dettagli all'Art. 1.7 (assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale).

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE e dell'ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espresse sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un Utilizzatore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- bonifico bancario;
- SDD.

Sulla base dei dati storici relativi alla presente polizza collettiva, l'ammontare dei costi percepiti dagli intermediari è mediamente pari ad € 45,56 corrispondente mediamente al 32%. I dettagli relativi ad ogni singolo bene sono indicati nel Modulo di adesione.

7. Rivalse

AVVERTENZA – Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, come previsto dall'art. 2.5 del contratto.



8. Diritto di recesso

AVVERTENZA – Le modalità di disdetta in caso di sinistro sono stabilite dall'articolo 4.8 delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri allegato di seguito:

4.8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal sinistro o dalla stessa Convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società provvederà a restituire la parte di premio imponibile relativamente al periodo di rischio non corso per la singola applicazione o per tutte le applicazioni, fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte agli Articoli dal 4.1 al 4.7 del Contratto.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.



In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.



Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Società Reale Mutua Assicurazioni
Luca Filippone**



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ASSICURATO

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL -in forma abbreviata CALIT - Via Imperia n. 37 - 20142 Milano -P.Iva: 09763970150.

CONTRAENTE

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT - Via Imperia n. 37 – 20142 Milano – Partita IVA 09763970150

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO

il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

FRANCHIGIA

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL LEASING STRUMENTALE RISCHI NOMINATI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. Mod. 2496154/FI INC - Ed. 07/2018, composte da n. 11 pagine, formano parte integrante del contratto Mod. 2496154/FI INC - Ed. 07/2018



DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL -in forma abbreviata CALIT - Via Imperia n. 37 - 20142 Milano -P.Iva: 09763970150.

CONTRAENTE

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT - Via Imperia n. 37 – 20142 Milano – Partita IVA 09763970150

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO

il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

FRANCHIGIA

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

POLIZZA

il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

SCOPERTO

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

la *Società* Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Fascicolo Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* di impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari.

CAPITOLO 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza*, nei limiti, alle Condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* delle perdite e/o dei danni materiali e diretti subiti dalle macchine assicurate e causati dagli eventi sottoindicati.

1. **Incendio:** combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
2. **Fulmine**
3. **Esplosione, scoppio** (non causati da ordigni esplosivi):
 - 1) scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **escluso l'effetto del gelo**;
 - 2) esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità.
4. **Caduta aeromobili:** loro parti cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
5. **Fenomeno elettrico:** la *Società* risponde dei danni che si manifestassero ai beni assicurati per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

6. **Eventi atmosferici:**

La *Società* risponde dei danni:

- 1) Materiali e diretti causati ai beni strumentali assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La *Società* non risponde dei danni causati da:

- a) fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali o artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo, neve;
- e) cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2).

7. **Eventi socio-politici:**

La *Società* risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni strumentali assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La *Società* non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di **confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

8. Inondazioni, alluvioni, allagamenti:

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti.

La *Società* non risponde:

- a) dei danni cagionati da maremoti o maree;
- b) dei danni cagionati da cedimenti, smottamenti o frammenti del terreno;
- c) dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasmutamento o infiltrazioni;
- d) dei danni a cose mobili all'aperto;
- e) dei danni provocati da colaggio rottura degli impianti automatici di estinzione.

9. Terremoto:

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La *Società* non risarcisce i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo *sinistro*.

10. **Furto:** La *Società* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del bene strumentale assicurato in seguito a tentato furto, furto totale o parziale e rapina.

1.2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) causati da dolo della *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- b) verificatisi causati in occasione di trasporto o trasferimento;
- c) causati, da eruzioni vulcaniche, da maremoti e mareggiate;
- d) danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Non rientrano sotto le garanzie prestate con la presente *polizza*:

- e) qualunque ne sia il loro uso e destinazione, gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, i macchinari e le attrezzature di cantiere in genere e le autogrù;
- f) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- g) le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze;
- h) le macchine utilizzate e/o installate in:
 - attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di immondizia e spazzatura,
 - discoteche, sale da ballo, sale giochi, night clubs.

1.3 SCOPERTIE FRANCHIGIE

Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli *scoperti* e le *franchigie* che seguono:

- 1) Garanzie FURTI e EVENTI SOCIO-POLITICI: *Scoperto* 10% col minimo di € 1.000,00;
- 2) Garanzie TERREMOTO e INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI: *scoperto* 10% col minimo di € 10.000,00 per ogni danno.

- 3) Garanzia FENOMENO ELETTRICO: franchigia di € 500,00 per sinistro.
- 4) salvo quanto diversamente indicato per tutte le altre garanzie opererà *scoperto* 10% minimo di € 750,00.
- 5) APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI STRADALI IN GENERE, AUTOVELOX E/O RILEVATORI DI VELOCITA': *Scoperto* 20% minimo di € 2.000,00 per singolo apparecchio - Limite di *indennizzo* € 25.000,00 per singolo apparecchio

1.4 SOMME ASSICURATE

A) MACCHINE NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo *costo di acquisto a nuovo* alla data della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

B) MACCHINE NON NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al corrispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio

Per le macchine ricollocate in leasing, e pertanto senza fattura di acquisto, la somma assicurata è rappresentata dal valore commerciale convenzionale comunicato dalla ditta assicurata.

1.5 LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di *sinistro* risarcibile a termini del presente Capitolo 1 - Assicurazione Danni alle cose, la *Società* non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 4.500.000,00 per ciascun *sinistro* col limite di € 3.500.000,00 per singola macchina.

Relativamente alla garanzia FENOMENO ELETTRICO la *Società* non indennizza in nessun caso, somma superiore al 150.000,00 per sinistro.

Relativamente alle garanzie EVENTI ATMOSFERICI e EVENTI SOCIO-POLITICI la *Società* non indennizza in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore al 60% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.800.000,00 per singola applicazione.

Relativamente alla garanzia TERREMOTO la *Società* non indennizza in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore al 50% della somma assicurata per singola applicazione.

Relativamente alla garanzia INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO la *Società* non indennizza in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore al 30% della somma assicurata per singola applicazione.

Relativamente alle sole garanzie TERREMOTO ed INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO la *Società* non sarà tenuta ad indennizzare, complessivamente per tutte le applicazioni, per sinistro e per anno una somma maggiore al 20% delle somme complessivamente assicurate in convenzione alla data del sinistro col massimo di Euro 5.000.000,00 per ogni singola regione d'Italia, aumentato ad Euro 10.000.000,00 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

1.6 STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Ferme le delimitazioni di *polizza*, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro i limiti territoriali previsti dall'art. 2.6 - TERRITORIALITA' del CAPITOLO 2, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Per ogni *sinistro* causato da furto è fissato uno *scoperto* del 25% dell'*indennizzo* dovuto.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00 purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capotta rigida.

1.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

1.8 RIMBORSO CANONI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, la *Società* si obbliga ad indennizzare all' *Utilizzatore* l'equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti e avrà durata massima di 90 giorni con una *franchigia* di 10 giorni dal verificarsi del *sinistro*. Il limite di *indennizzo* viene stabilito in € 30.000,00 per *sinistro*.

1.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere prima della liquidazione del *sinistro* - il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite - a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile di almeno € 100.000,00= (centomila). L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli che verrà determinato allo stato dei valori al momento della richiesta.

1.10 ONORARI PERITI

La *Società* risarcisce l'equa remunerazione dovuta all'*Assicurato* in caso di *sinistro*, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che il *Contraente* e/o *Assicurato* sia tenuto a dare alla *Società* ai termini delle C.G.A.; **rimane convenuto che la *Società* non pagherà per ogni singolo *sinistro* importo superiore a € 3.000=**

1.11 COLPA GRAVE

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile, la *Società* risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o delle persone delle quali devono rispondere.

CAPITOLO 2 - CONDIZIONI VALIDE PER ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

2.1 DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI

La *Società* non è obbligata per i danni avvenuti in occasione, anche indirettamente connessi, di:

- a) atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, servizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimenti di un governo o di altre autorità locali anche di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
- b) eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni" provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.

A meno che la *Contraente* o l'*Assicurato* provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

2.2 ATTREZZATURE LAVORAZIONI SPECIALI

Rientrano nella garanzia, a titolo esemplificativo, attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere, gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi e simili. **La copertura assicurativa è prestata solamente per i beni oggetti del contratto di leasing, escluso l'autocarro targato.**

2.3 TRASFERIMENTO ENTI

Fermo il disposto dell'art. 1898 c.c., l'eventuale cambiamento di ubicazione dovuto a trasferimento di sede dell'*Utilizzatore* o spostamento in stabilimenti diversi dall'*Utilizzatore* stesso, anche in caso di subentro di diverso *utilizzatore*, non comporta decadenza di garanzia.

2.4 ENTI ALL'ESTERO

A parziale deroga di quanto disposto agli artt. 4.4 e 4.5 - LIQUIDAZIONE DANNI, del Capitolo 4, per le macchine o gli impianti dati in locazione nei Paesi appartenenti all'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, la *Società* non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di quella assicurata.

2.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili dei danni salvo il caso di dolo.

2.6 TERRITORIALITA'

La garanzia della presente *polizza* è operante qualora le macchine assicurate siano utilizzate nei Paesi appartenenti all'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

2.7 SUBLOCAZIONE BENE ASSICURATO

Si precisa che le garanzie della presente *polizza* sono operanti anche nel caso in cui l'*Utilizzatore* abbia sub-locato o affittato a terzi la macchina assicurata.

2.8 CAMBIO CONTRATTO DI LOCAZIONE

I criteri di liquidazione di cui agli artt. 4.4 e 4.5 - LIQUIDAZIONE DANNI del CAPITOLO 4, si intendono operanti anche in caso di subentro e/o cessione nell'ambito dello stesso contratto di locazione. In caso di prolungamento della durata del contratto, **la Società liquiderà il valore di rimpiazzo solo per il periodo della durata originaria del contratto. In seguito la liquidazione verrà effettuata sulla base dello stato d'uso.**

2.9 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite.

La *Contraente* e/o l'*Assicurato* si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della *Società* di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che la *Contraente* e/o l'*Assicurato*, a richiesta della *Società* non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della *Società* risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dall'assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in *polizza*.

CAPITOLO 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

3.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del *Contraente e/o dell'Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte del *Contraente e/o dell'Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante di rischi già in copertura, così come le inesatte dichiarazioni del *Contraente e/o dell'Assicurato* all'atto dell'ingresso nella Convenzione o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).

3.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente e/o l'Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società*, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente e/o l'Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente e/o l'Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte del *Contraente e/o dell'Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).

3.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente e/o dell'Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del *premio* conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la *Società* corrisponderà la relativa quota di *premio* pagata e non goduta, escluse le imposte.

3.5 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

3.6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.8 FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente *polizza* è quello ove ha sede l'*Assicurato*.

3.9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente e/o all'Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

CAPITOLO 4 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutti i *sinistri* alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* entro 30 giorni successivi al *sinistro* o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I *sinistri* di incendio, furto, rapina o di eventi presumibilmente dolosi, devono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*.

Il *Contraente/Assicurato* deve fare quanto in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società*, prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla *Società*, lo stato delle cose può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società* nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente/Assicurato* non avviene entro otto giorni dalla denuncia del *sinistro*, il *Contraente/Assicurato* può prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal *sinistro*.

La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tale caso ne deve fare comunicazione scritta al *Contraente* entro otto giorni dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

4.2 PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra *Assicurato* e *Società*, ovvero se una delle due parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato*, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero dalla *Società* alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'*Assicurato* dell'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le parti, rinunciando questi fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempre che il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

4.3 DANNI – MANDATO AI PERITI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del *sinistro*;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla *polizza* o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze aggravanti e non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e separatamente di quelle rimaste illese danneggiate;
- d) di stimare il "*COSTO DI ACQUISTO A NUOVO*" delle cose rimaste danneggiate al momento del *sinistro*;
- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della *polizza*.

4.4 LIQUIDAZIONE DANNI – per enti nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) in caso di danno riparabile:

1. stimando il "*Costo di acquisto a nuovo*" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2. stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del *sinistro*, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
3. stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)**, si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**;

B) in caso di danno non riparabile:

1. stimando il "Costo di acquisto a nuovo" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2. stimando il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si detrae dall'importo stimato come in **B) 1)** quello stimato come in **B) 2)** con il limite del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del *sinistro* con il massimo della somma assicurata, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo.

Fermo quanto previsto dall'art. 4.4 lett. B), un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in **A) 2)** sono uguali o superiori al valore delle cose danneggiate al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione, qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti comma sono detratte le *franchigie* fissate in *polizza*.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese ed i costi per eventuali revisioni o modifiche della cosa colpita dal *sinistro*.

4.5 LIQUIDAZIONE DEI DANNI – per enti oltre 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

1. stimando il costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine;
2. stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate tenendo conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o della macchina colpita, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
3. stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)** defalcato dell'importo stimato in **A) 3)**.

B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1. stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2. stimando il valore al momento del *sinistro* della e delle macchine colpite, tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
3. stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del *sinistro*.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in **B) 2)** defalcato dell'importo stimato in **B) 3)**.

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione [stima **A) 2)**] eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno [stima **B) 2)**].

Se le somme assicurate in *polizza* per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'art.1.4 lett. B), vale il disposto dell'art. 1907 c.c..

Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più *sinistri* avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.4 precedente, il valore commerciale [stima **B) 2)] della macchina stessa.**

L'assicurato può chiedere alla Società, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l'anno assicurativo delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun *sinistro*.

4.6 LIQUIDAZIONE DEI DANNI GARANZIA FURTO

Relativamente alla garanzia Furto, la liquidazione dei danni viene fatta come nei suddetti artt. 5.4 e 5.5 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI; resta inteso che la Società non indennizza comunque importo superiore al capitale residuo dedotto dal piano d'ammortamento finanziario del locatore della o delle macchine danneggiate al momento del *sinistro* calcolati in base alle tabelle percentuali di degrado.

4.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società al Contraente/Assicurato, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo o di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del *sinistro*, il pagamento verrà fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del *Contraente/Assicurato* della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, Capitolo 1 e art. 2.1 -DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI, Capitolo 2.

A carico della *Società* non decorrono interessi se sulle somme liquidate e notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, un atto di cessione, oppure se il *Contraente/Assicurato* non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla *Società*.

La *Società* ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a norma del *Contraente/Assicurato*, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

4.8 DISDETTA IN CASO DI *SINISTRO*

Avvenuto un *sinistro* ed anche prima di liquidare l'*indennizzo*, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'*indennità* è stata pagata o il *sinistro* è stato altrimenti definito, la *Società* ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal *sinistro* o dalla stessa Convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Società* provvederà a restituire la parte di *premio* imponibile relativamente al periodo di rischio non corso per la singola applicazione o per tutte le applicazioni, fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del *premio*.